



SEGRETERIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ

**SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

Depositato in Data

07/03/2022

IL DIRIGENTE



**Relazione introduttiva al progetto di legge  
“Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il progetto di legge “Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza” è stato elaborato a seguito del referendum propositivo del 26 settembre 2021 in occasione del quale la cittadinanza sammarinese si è espressa sul seguente quesito: *“Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna?”*.

1

Con Decreto Reggenziale 30 settembre 2021 n. 170 è stato dichiarato l’accoglimento della proposta referendaria considerato che la risposta affermativa al quesito ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi (77,30% SÌ, 22,70% NO), come da tabella di seguito riportata:

<b>Totale elettori iscritti</b>	<b>Totale elettori votanti</b>	<b>Schede bianche</b>	<b>Schede nulle</b>	<b>Voti affermativi</b>	<b>Voti negativi</b>
35.411	14.559	98	77	11.119	3.265

In conformità all’articolo 23, comma 1, della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1, tale decreto ha altresì fissato il 30 marzo 2022 quale termine entro il quale il Congresso di



SECRETARIA ISTITUZIONALE

SECRETARIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

SECRETARIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA

SECRETARIA DI STATO  
PER LA SANITÀ

Stato avrebbe dovuto redigere il progetto di legge volto a disciplinare, secondo i principi ed i criteri direttivi approvati dal corpo elettorale, la materia oggetto di referendum.

- Il Congresso di Stato, con delibera 11 ottobre 2021 n. 14, ha dato mandato ad una delegazione formata dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, dal Segretario di Stato per la Giustizia e dal Segretario di Stato per la Sanità, di predisporre un progetto di legge atto a regolamentare l'interruzione di gravidanza nella Repubblica di San Marino;
- il progetto di legge "Regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza" è stato adottato dal Congresso di Stato con la delibera n. 18 del 31 gennaio 2022 e, come previsto dalla Legge Qualificata 1/2013, inoltrato alle Loro Eccellenze per la trasmissione al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme;
- con nota del 25 febbraio 2022, l'Ufficio di Segreteria Istituzionale ha inoltrato il parere n. 1 del 23 febbraio 2022 formulato dal Collegio Garante, secondo l'articolo 23 della Legge Qualificata 1/2013, sulla proposta di legge "Regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza" in attuazione del referendum proposto;
- in tale parere il Collegio, al punto 6, afferma: *"Dal confronto tra il testo della proposta di legge sopra riportata con il quesito referendario, risulta che la proposta di legge formulata dal Congresso di Stato è compatibile con il quesito referendario approvato, poiché assicura alla donna la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna"*;
- al punto 7 del parere il Collegio Garante specifica altresì: *"Il Collegio ritiene, inoltre, utile segnalare che il tenore dell'art.3 comma 2 della proposta di legge potrebbe risultare di incerta interpretazione laddove, dopo aver previsto la necessità del*



**SEGRETERIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA**

**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ**

*consenso di coloro che esercitano la potestà legale sulla donna minore di età che ha fatto richiesta di interruzione della gravidanza, prevede la necessità del ricorso al Giudice Tutelare “in caso di conflitto tra le due volontà”, senza specificare se si fa riferimento al conflitto tra la volontà della minore e quella dei soggetti esercenti la potestà legale, ovvero al conflitto tra le diverse volontà espresse dai soggetti esercenti la potestà legale.”;*

- preso atto del parere del Collegio Garante, la delegazione di governo incaricata della redazione del progetto di legge ha provveduto a modificare l’articolo 3, comma 2, specificando che il conflitto tra volontà a cui si fa riferimento è quello tra la minore e i soggetti esercenti la potestà. Il conflitto tra le parti esercenti la potestà, infatti, è già disciplinato dall’articolo 81 della Legge 26 aprile 1986 n.49 e pertanto non si è ritenuto opportuno richiamarlo nel testo;
- il progetto di legge così modificato è stato quindi nuovamente adottato dal Congresso di Stato nella seduta del 7 marzo 2022 e depositato per l’avvio dell’iter consiliare.

L’**articolo 1** indica le finalità e i principi generali del progetto di legge e fissa il principio in base a cui l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è garantito, alle donne assistite ISS, da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che, a tal fine, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con strutture ospedaliere sanitarie pubbliche e private accreditate, interne ed esterne alla Repubblica di San Marino. La possibilità di convenzionamento con un ampio ventaglio di strutture risulta fondamentale per garantire alla donna di poter scegliere (come stabilito all’articolo 2, comma 2) dove farsi assistere e praticare l’eventuale intervento. In un territorio piccolo come la Repubblica di San Marino, che possiede un unico Ospedale di Stato, tale facoltà viene assicurata a tutela della privacy della donna e dell’eventuale partner.



**SEGRETERIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA**

**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ**

L'articolo, infine, chiarisce che l'assistenza sanitaria, dalla presa in carico e in tutte le fasi successive, è in capo all'ISS che, pertanto, deve adeguare gli appositi capitoli di spesa ed emanare specifici protocolli sanitari sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In nessun caso, dispone il comma 4, il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza è considerato uno strumento di limitazione e controllo delle nascite.

L'**articolo 2** entra nel merito della materia trattata dal quesito referendario e prevede:

- i termini entro cui la donna può richiedere l'interruzione di gravidanza;
- la necessità di certificazione da parte di un medico ISS o convenzionato ISS;
- l'obbligatorietà della sottoscrizione del consenso informato da parte della donna ai fini della presa in carico da parte dell'ISS;
- la possibilità di scelta della struttura sanitaria da cui farsi assistere nonché la possibilità di accedere ad un servizio di assistenza psicologica prima e dopo l'intervento;
- la garanzia di riservatezza dei dati;
- la formazione periodica per gli operatori sanitari e non sanitari coinvolti nelle varie fasi relative all'IVG.

L'**articolo 3** disciplina i criteri in base a cui è possibile richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione. Fermo restando che, entro tale termine, non è previsto l'obbligo di motivare la propria scelta, l'articolo opera delle distinzioni nel caso in cui l'accesso all'IVG venga richiesto da donne maggiorenni o minori di anni 18.



SEGRETERIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ

In quest'ultimo caso, occorre il consenso di coloro che esercitano sulla stessa la potestà legale. In caso di conflitto tra la volontà della minore e quella degli esercenti la potestà, oppure in caso di rifiuto a rispondere alla richiesta, oppure quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, il medico deve inoltrare entro 3 giorni, al Giudice Tutelare, una relazione corredata del proprio parere circa l'opportunità o meno d'interrompere la gravidanza. Il Giudice Tutelare, entro 5 giorni, sentita la minore e tenuto conto della sua volontà e della relazione del medico, può autorizzare l'intervento d'interruzione della gravidanza con atto non soggetto a reclamo.

Quest'ultima disposizione può essere derogata, e quindi la minorenne può decidere autonomamente, solo nei casi previsti dal comma 3 ovvero se la donna sia vittima di stupro o incesto. In tali eventualità rimangono comunque fermi gli obblighi di segnalazione previsti dalla Legge 20 giugno 2008 n. 97 "Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere" che, all'articolo 19, pone in capo ai pubblici ufficiali e agli esercenti la professione sanitaria l'obbligo di segnalare, al Commissario della Legge esercente le funzioni di Giudice Tutelare civile, i fatti violenza sulle donne, sui minori o di genere.

Il comma 4 infine stabilisce le modalità di interruzione di gravidanza, quella farmacologica e quella chirurgica.

L'**articolo 4** disciplina i criteri in base a cui è possibile richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza dopo la dodicesima settimana di gestazione ovvero solo nei casi in cui vi sia pericolo di vita per la donna oppure vi siano anomalie o malformazioni del feto, accertate dal medico curante, che comportino un grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna. In tali casi la procedura di interruzione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta della donna e l'intervento avviene solo in modalità chirurgica, considerato che avviene in una fase avanzata della gestazione, che esclude quindi



SEGRETERIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ

l'intervento di tipo farmacologico. Il rischio per la salute fisica è accertato dal medico curante; il rischio per la salute psicologica è accertato da un medico del Servizio Salute Mentale dell'ISS o medico psichiatra convenzionato ISS.

L'**articolo 5** integra le precedenti circostanze relative alle indicazioni degli eventi interruttivi della gravidanza inserendo, tra questi, anche il caso in cui l'intervento debba essere praticato in emergenza a causa dell'imminente pericolo di vita per la donna. Laddove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, il medico deve adottare ogni misura idonea a salvaguardarne la vita.

L'**articolo 6** va a modificare l'articolo 153 del Codice Penale, che finora puniva l'aborto *tout court ed è stato rinominato* "Interruzione illecita di gravidanza" per maggiore coerenza con il progetto di legge. La *ratio* che ha guidato la modifica dell'articolo 153 del Codice Penale è stata quella di accogliere il quesito referendario prevedendo delle possibilità di interruzione volontaria di gravidanza in determinati casi.

L'articolo 153 del Codice Penale dunque si pone l'obiettivo di regolamentare in maniera stringente i casi in cui è possibile ricorrere all'interruzione di gravidanza, perseguendo penalmente tutti i casi in cui viene praticata al di fuori di quanto previsto dalla normativa, ovvero:

- oltre la dodicesima settimana di gestazione senza che vi sia pericolo per la vita della donna o in assenza di accertate anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna;
- senza il consenso della donna;
- da soggetto che fa mestiere di pratiche illecite o agisce con fine di lucro;



**SEGRETERIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA**

**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ**

- quando, in conseguenza di un'interruzione illecita di gravidanza, la donna incinta muore o subisce lesione grave.

Proprio riguardo a quest'ultimo punto, che nel progetto di legge è previsto all'articolo 6, comma 2, lettera c), va considerato come trattasi di misfatto e dunque fattispecie di reato punibile a titolo di dolo. L'articolo 153 è infatti compreso tra i misfatti del Libro II, Titolo I, Capitolo I del Codice Penale. Per queste ragioni non potrà mai essere ritenuto responsabile penalmente chi, a seguito dell'interruzione di gravidanza, abbia causato la morte o la lesione grave della donna, qualora questo sia avvenuto per colpa. La responsabilità penale sussiste esclusivamente nei casi in cui tali condotte siano state poste in essere con dolo. Si è ritenuto opportuno mantenere invariata la graduazione delle pene e relative aggravanti.

L'**articolo 7** abroga l'articolo 154 del Codice Penale (Aborto per motivi d'onore).

7

L'**articolo 8** riguarda le norme transitorie con cui si stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge l'ISS deve portare avanti una serie di attività al fine di garantire l'efficacia della normativa. In tale periodo, pertanto, l'ISS è chiamato a predisporre gli atti necessari ed a rendersi parte attiva per la sottoscrizione dei convenzionamenti con strutture pubbliche e private, interne ed esterne al territorio sammarinese; a predisporre la modulistica necessaria per l'accesso all'IVG, incluse le informazioni relative al consenso informato; a predisporre gli appositi protocolli sanitari; a proporre un piano di formazione per tutti gli operatori, sanitari e non sanitari; ad attivarsi per implementare l'APP Tecum con le informazioni relative all'IVG nella Repubblica di San Marino. La Segreteria di Stato per la Sanità, insieme al Comitato Esecutivo ISS, dovrà relazionare circa i punti sopraelencati nell'ambito della IV Commissione Consiliare Permanente.



SEGRETERIA DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA

SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ

L'**articolo 9**, infine, fissa l'entrata in vigore della legge il quinto giorno successivo alla quello della sua legale pubblicazione.

Con l'augurio che la presente relazione chiarisca adeguatamente i contenuti e gli obiettivi del progetto di legge, se ne auspica il benevolo accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Elena Tonini*  


IL SEGRETARIO DI STATO  
PER LA GIUSTIZIA

*Massimo Andrea Ugolini*



IL SEGRETARIO DI STATO  
PER LA SANITÀ

*Roberto Ciavatta*

